

Verbale Assemblea straordinaria

Associazione MICA SINERGIE ODV

L'anno 2024, il giorno 6 del mese di novembre alle ore 19:00, presso la sede legale dell'Associazione, in presenza si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione.

Sono presenti i soci: Panariti Carmine, Gallo Cosima, Gallo Piera, Giordano Maria, D'Ettore Carmelo Gallo Francesco

Assume la presidenza dell'Assemblea Gallo Cosima e alle funzioni di segretario Panariti Carmine
Il Presidente dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto sociale per adeguamento ai fini della iscrizione al RUNTS con la contestuale qualifica di ODV/ETS

2. Varie ed eventuali

Passando alla trattazione del primo all'ODG, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare e approvare un nuovo statuto sociale ai fini di sanare la costituzione originaria, avvenuta in data 06.08.2018, in pieno regime del Digs 117/17 ed invece erroneamente ispirata alla l. 266/91, Successivamente dà lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo. Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione della lettura, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità. L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e di quella di registro ai sensi del Codice del Terzo settore art. 82, comma 3, riconosciuta in quanto la modifica ha scopo di adeguare gli atti statuari a modifiche o integrazioni normative.

Il Segretario

Carmine Panariti

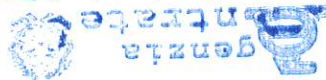
In foglio firma soci presenti

Piera Gallo

Cosima Gallo
Il Presidente

Giordano Maria
D'Ettore Carmelo
Francesco Gallo





Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Territoriale di Gioia del Colle

Atto registrato al n. 2738-323-324H
data 08.11.2011

Per il Direttore Provinciale

L'incaricato (*)

Francesco LUZZI

Valentino SALICE
Ufficiale su delega della Direzione Provinciale



STATUTO

ASSOCIAZIONE MICA SINERGIE ODV

"A.MICA.S" odv

Modifica statutaria esente dall'imposta di registro e di bollo con lo scopo

di adeguare gli atti statutari a modifiche o integrazioni normative ai sensi

del Codice del terzo settore art. 82, comma 3

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1. È costituita, in adeguamento e nel numero minimo dei soci previsto

dalla Legge, con sede in Lizzano quale Ente del terzo settore, l'associa-

zione denominata "MICA SINERGIE - Odv" in conformità al dettato dell'art. 32

del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella deno-

minazione anche l'acronimo EIS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale

del Terzo Settore (RUNTS).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà av-

venire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede le-

gale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di mo-

difica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione MICA SINERGIE - Odv", più avanti chiamata per brevità

associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha

scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Francesca Gelli

Giordano Leone

Alexandra Gelli

Fiora Gelli



Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via

principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di

cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

a) INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI;

d) EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (legge 28 marzo 2003 n.

53) nonché le ATTIVITÀ CULTURALI DI INTERESSE SOCIALE CON FINALITÀ

EDUCATIVA;

e) SALVAGUARDIA E AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DELL'AMBIENTE E

ALT'UTILIZZAZIONE ACCORDA E RAZIONALE DELLE RISORSE NATURALI;

f) INTERVENTI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEL

PAESAGGIO (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);

1) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI, ARTISTICHE O RICREATIVE

DI INTERESSE SOCIALE, incluse attività editoriali, di PROMOZIONE E

DIFFUSIONE DELLA CULTURA E DELLA PRATICA DEL VOLONTARIATO E DELLE ATTIVITÀ

DI INTERESSE GENERALE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO;

p) INSERIMENTO O REINSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO;

u) BENEFICENZA E CESSIONE DI DENARO, BENI E SERVIZI;

z) RIQUALIFICAZIONE DI BENI PUBBLICI INUTILIZZATI.

Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

1. Attività di tipo assistenziale e di sostegno nel campo sociale e sa-

nitario;

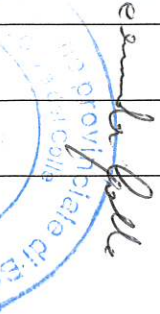
D'Ettore
Eunice
Trevanielli

Fine
Colle

Alexandre
Colle
Cubbi

Pierluigi
Morre
Cavalli

[illegible]



Alessandra Galle

Piera Galle

Donatella

Deborah Galle

Francesca Galle
Gianluca Menna

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire

anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide fi-

nalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del

conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svol-

gere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, seconda-

rie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti defi-

niti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con

apposita delibera.

Per le attività d'interesse generale prestata l'associazione può ricevere

soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate,

salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei

limiti di cui all'art. 6 D.Lgs. n.117/2017.

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno

richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro rea-

lizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il pro-

prio tempo libero e le proprie capacità.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza

scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cin-

quanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della

quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio

Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammis-

sione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per

iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo

caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso

all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima

riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed

iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assem-

blee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comu-

nemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da

formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno

8 giorni, dall'appartenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed

ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

Dejha
Froenero Galla

Marina
V. Enrico Galla

Roberto
Enrico Galla

Alfredo Galla
Vive Galla

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello sta-

tuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun

diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde:

a) per morte;

b) per morosità nel pagamento della quota associativa;

c) dietro presentazione di dimissioni scritte;

d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli

di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costitui-

scono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che

senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Con-

tro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso

ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare

entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati e non associati che prestano, per li-

bera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini

di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

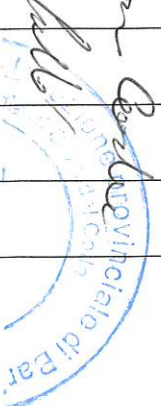
Fiera Colle

Albanella

Catelli

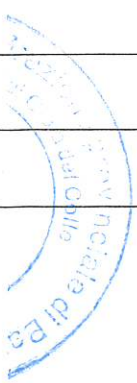
Ciccolini Maria

D'Elia
Tavara
Albino



L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.	
Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.	
Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.	
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.	
Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.	
Coloro che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.	
I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.	

F. Carmona	F. Carmona	F. Carmona	F. Carmona	F. Carmona	F. Carmona	F. Carmona	F. Carmona	F. Carmona	F. Carmona
F. Carmona	F. Carmona	F. Carmona	F. Carmona	F. Carmona	F. Carmona	F. Carmona	F. Carmona	F. Carmona	
F. Carmona	F. Carmona	F. Carmona	F. Carmona	F. Carmona	F. Carmona	F. Carmona	F. Carmona		
F. Carmona	F. Carmona	F. Carmona	F. Carmona	F. Carmona	F. Carmona	F. Carmona			
F. Carmona	F. Carmona	F. Carmona	F. Carmona	F. Carmona	F. Carmona				
F. Carmona	F. Carmona	F. Carmona	F. Carmona	F. Carmona					
F. Carmona	F. Carmona	F. Carmona	F. Carmona						
F. Carmona	F. Carmona	F. Carmona							
F. Carmona	F. Carmona								
F. Carmona									



Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle

spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini

dello svolgimento della funzione.

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e cia-

scuno associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati

da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

• almeno una volta all'anno;

• entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del

bilancio;

• ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;

• quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, de-

libera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della

seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla

prima.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto

mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debi-

tamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi

tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della con-

vocazione.

Direttore
Fiscali

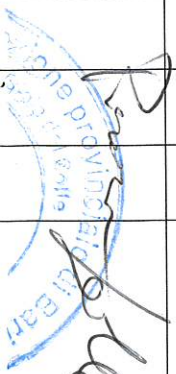
Delega

Delega

Direttore
Cassa

Giuliano Morelli

	L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.	
	All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.	
	Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:	
	• discute ed approva il bilancio;	
	• approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;	
	• definisce il programma generale annuale di attività;	
	• procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;	
	• procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;	
	• nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti	
	• discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;	
	• delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;	
	• ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;	
	• delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo;	
Franca Galle		
Giulio Meroni D'Elia Carlo		
Alexandro Galle Cecilia		
Vincenzo Galle		



• delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto:

• delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione

dell'associazione;

• discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;

• delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitui-

tivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la

metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi

ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in se-

conda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero

degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo

di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione

ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, pur-

ché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di al-

meno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza

dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assem-

blea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguar-

dano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno

Segni

Caristi

Alessandro Galle

Franco Galle

Guido Maria

Piero Felle

D'Esteri

Rob

	voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'ele-	
	zione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto	
	su scheda.	
	Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme	
	alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e	
	dal segretario dell'Assemblea.	
	Consiglio Direttivo	
	Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di	
	9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministra-	
	tori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e	
	i suoi componenti sono rieleggibili.	
	Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ov-	
	vero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.	
	Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'in-	
	terdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena	
	che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'inca-	
	pacità ad esercitare uffici direttivi.	
	I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chie-	
	dere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allor-	
	quando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il	
	luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali	
	di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiunta-	
	mente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli	

amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai

terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi

sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un

terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5

giorni prima della riunione

oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le

vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono

palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la ge-

stione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per

la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o

per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

• elegge tra i propri componenti il presidente;

• elegge tra i propri componenti il vicepresidente;

• elegge il tesoriere e il segretario;

• attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

• cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;

Alessandro Gale

Pierluigi Morone

Corrado

D'Elia

Fiora Gale

Carla

Edm
Teresa Gale

[illegible]

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i	verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appo-	siti libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.	L'Organo di controllo	Art. 29. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati	dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Con-	trollo, anche monocratico.	Al componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice	civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le	categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice	civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti de-	von essere posseduti da almeno uno dei componenti.	L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e	sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento	alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora ap-	plicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministra-	tivo e contabile e sul suo concreto funzionamento.	L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osser-	vanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta	che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di	cui all'articolo 14 del Codice del terzo settore. Il bilancio sociale dà	atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
--	--	---	-----------------------	--	---	----------------------------	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento proce-	dere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal	fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle ope-	razioni sociali o su determinati affari.	L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di	cui all'art. 31, comma 1, del D.lgs. 117/2017, la revisione legale dei	conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti	nell'apposito registro.	Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ri-	tenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in	ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.	Revisore legale dei conti	Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se	ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione	deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale	iscritti nell'apposito registro.	Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabi-	lire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei com-	ponenti.	In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qua-	lora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività orga-	nizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.	Patrimonio, esercizio sociale e bilancio
---	---	--	--	--	--	--	-------------------------	---	--	--	---------------------------	--	---	--	----------------------------------	--	---	----------	---	---	---	--

Alex
 P. e T. e
 C.

Alex
 P. e T. e
 C.

Alex
 P. e T. e
 C.

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.	
In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.	
Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:	
a) quote associative degli aderenti;	
b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di organismi internazionali,	
di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;	
c) donazioni e lasciti testamentari;	
d) rimborsi derivanti da convenzioni;	
e) rendite patrimoniali;	
f) attività di raccolta fondi;	
g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;	

h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del

D.lgs. n. 117/17 e smi, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle

di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi

titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle

attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei

casì, nella relazione di missione o in una annotazione in calce ai rendi-

conto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

a) beni immobili e mobili;

b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;

c) donazioni, lasciti o successioni;

d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vi-

genti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'asso-

ciatazione.

Le quote sociali sono intransferibili. In caso di dimissioni, esclusione o

morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associa-

zione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione,

fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e

collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, an-

che nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale

del rapporto associativo.

D'Adda Carlo
Pisanelli
Fabbri
Trombadori
Alessandro
Pelle
Gardella
Morea

	Libri sociali	
	Art. 35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:	a) libro degli associati
	b) registro dei volontari;	c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
	d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.	Pubblicità e trasparenza
	Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.	Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.
	Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.	Bilancio sociale e informativa sociale
	Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente	

e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 38. Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20 comma 2 dello statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio registrazionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D. Lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Fico Polle
Amanda Polle
Dante
Alessandro
D'Elena
Carla

Girolamo More

Federico M